

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

(Provincia di Treviso)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti di legge, l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Volpago del Montello, nella sede municipale, tra i sottoscritti:

_____, che dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (c.f. 00529220261) in qualità di Responsabile dell'Area Cultura e Sport, di seguito denominato "Comune";

_____ nato a _____ il _____ che in qualità di Presidente, agisce in nome e per conto di _____, P. I. _____, con sede in _____ in via _____, di seguito chiamato "Concessionario";

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale intende:

- Favorire lo sviluppo della pratica sportiva come momento di partecipazione dei cittadini del Comune.
- Promuovere lo sviluppo dell'attività sportiva e ricreativa e in special modo il gioco del calcio al fine di non disperdere le risorse presenti nel nostro territorio e sviluppare le sinergie funzionali per dare la possibilità a più persone giovani che intendono esercitare a livello amatoriale e/o dilettantistico l'attività motoria.
- Sostenere le associazioni che oltre l'attività calcistica amatoriale e/o dilettantistica, pongono particolare attenzione allo sviluppo dei settori giovanili sia come momento dell'attività sportiva che all'azione educativa della stessa.
- Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione degli impianti sportivi.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

1. La convenzione ha per oggetto la concessione in uso dei seguenti impianti per il gioco del calcio:

In Via Jacopo Sansovino n. 7

- a) campo di calcio principale di m. 105,20 x 65,40;
- b) campo di calcio di allenamento m. 100,00 x 59,60;
- c) campo sussidiario di calcio per allenamenti di m. 97,00 x 55,30;
- d) nuovi spogliatoi composti da quattro spogliatoi atleti, due spogliatoi arbitri, centrale termica, locale custode, infermeria, tre servizi igienici;
- e) locali sottostanti le tribune composti da due spogliatoi atleti, uno spogliatoio atleti amatori, due spogliatoi arbitri, otto magazzini a sud-est sottostanti le tribune, un magazzino a sud-ovest, una lavanderia, un magazzino a nord-ovest;
- f) locali nel fabbricato a sud delle tribune composti da una biglietteria e una sala riunione, da utilizzarsi per la segreteria del Concessionario, una infermeria, servizi igienici per il pubblico;
- g) tribune;

I sei magazzini a nord-est sottostanti le tribune restano in gestione al Comune.

2. Il concessionario è tenuto, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ad autorizzare altre associazioni sportive di Volpago l'uso continuativo degli impianti: a tal fine dovrà esser stipulato apposito disciplinare, che ne regoli i rapporti, da inviarsi all'Amministrazione comunale. Deve essere in ogni caso assicurato alle altre associazioni l'uso di almeno 2 spogliatoi (uno maschile e uno femminile).

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

1. Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare la disponibilità degli impianti per lo svolgimento delle attività calcistiche, e comunque per la pratica dello sport, del Concessionario, ivi compresa la formazione di base. Usi diversi devono essere formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3 - STATO DEGLI IMPIANTI E GESTIONE

1. Il Concessionario prende in consegna gli immobili, le attrezzature e gli arredi, nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano, a decorrere dalla data prevista dalla presente convenzione.

2. La consegna degli impianti avverrà mediante la presa di conoscenza dello stato di consistenza degli impianti stessi (immobili ed attrezzature), risultante da apposito aggiornamento del verbale di inventario, controfirmato dal Concessionario.

3. Le gestioni dei servizi erogati (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, ecc.) e le manutenzioni straordinarie rimangono in capo al Comune. Le manutenzioni ordinarie sono a carico del concessionario, specificatamente indicate all'art. 6.

4. Qualora le spese annue per servizi erogati sostenute dal Comune dovessero superare del 15% la media del biennio precedente, l'eccedenza sarà a carico del Concessionario. Il Comune, su richiesta del Concessionario, trasmetterà periodicamente copia delle relative fatture.

5. Il Concessionario potrà essere autorizzato ad eseguire, a proprie spese, opere di straordinaria manutenzione sull'impianto avuto in gestione. I lavori dovranno in ogni caso essere autorizzati per scritto dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione almeno 40 giorni prima dell'avvio dei lavori di un progetto di massima degli interventi da eseguire. Al termine degli stessi dovrà essere prodotta relazione descrittiva dei lavori eseguiti e dei costi sostenuti. Tutte le migliorie apportate ai beni immobili ed agli impianti in uso e le acquisizioni entreranno a fare parte del patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa pretendere compensi e rimborsi. Per eventuali lavori straordinari riguardanti il rifacimento dei tappeti erbosi dei campi a) e b) di cui all'art. 1, nell'ipotesi in cui alla scadenza il Comune non rinnovi la convenzione, lo stesso se ne farà carico nella misura che verrà determinata dall'Amministrazione al momento della presentazione del preventivo dei lavori da eseguire.

6. Il Concessionario potrà essere altresì autorizzato a posizionare eventuali strutture provvisorie, quali a titolo esemplificativo, tensostrutture, box, container frigo, ecc. previa presentazione di specifica richiesta al Comune.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Gli impianti predetti sono concessi in uso al Concessionario affinché lo stesso vi possa svolgere la propria attività durante tutto l'anno.

2. L'Amministrazione si riserva l'utilizzo degli impianti nel periodo fra il 15 giugno ed il 31 luglio per lo svolgimento di attività sportive e culturali promosse o patrocinate dalla stessa. Si riserva inoltre, nel corso

dell'anno, l'uso degli impianti per l'attività fisica degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Volpago e per ospitare proprie manifestazioni o eventi patrocinati, in accordo con il Concessionario.

3. La durata della presente concessione decorre dalla data della sottoscrizione e fino al 15 giugno 2023.

4. La concessione non è rinnovabile tacitamente salva l'applicazione dell'art.15 del Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. La gestione dell'impianto comporterà per il Concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) Ordinaria manutenzione, secondo quanto specificato all'art. 6;
- b) Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, compresi gli impianti termici. Tutto ciò anche nei tempi ed orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
- c) Custodia e pulizia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché ripristino o sostituzione di attrezzature e/o arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- d) Razionale utilizzo degli spazi concessi e deposito del vestiario ed attrezzature negli spazi a magazzino assegnati, evitando di lasciare materiali depositati disordinatamente all'esterno dei fabbricati o in luoghi di transito di atleti o del pubblico, eliminando periodicamente il materiale divenuto inservibile.
- e) Non devono essere depositati all'interno dell'impianto materiali pericolosi, quali bombole di GPL. I vani tecnici delle centrali termiche debbono essere sempre accessibili e debbono essere lasciati sgombri da materiali.
- f) Corretto utilizzo degli impianti elettrici, termici e di distribuzione dell'acqua; gli impianti di illuminazione dei campi da calcio dovranno essere accesi per il tempo strettamente necessario all'attività agonistica in modo da evitare sprechi; inoltre dovranno essere indicati al comune i giorni e gli orari di utilizzo dei locali e le eventuali variazioni, per l'accensione e lo spegnimento degli

impianti termici da parte del terzo responsabile; si dovrà inoltre sorvegliare il corretto utilizzo dell'acqua calda e fredda, sempre nell'ottica di evitare sprechi.

Dovrà essere consegnato un calendario annuale e successivi aggiornamenti mensili con indicate tutte le attività svolte nell'impianto (allenamenti e competizioni).

g) Realizzazione di un Regolamento per l'utilizzo corretto degli impianti da posizionare all'interno dell'impianto.

2. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti del Concessionario con i propri associati e collaboratori, salvo quando gli impianti, ancorché aperti, sono utilizzati dall'Istituto Comprensivo di Volpago per l'attività fisica degli alunni. In tal caso ogni onere e responsabilità fa carico al Comune.

3. Altre associazioni sportive potranno usufruire degli impianti, previa autorizzazione del Concessionario ed il benessere del Comune, versando le quote di spettanza al Concessionario.

4. Viene fatto espresso divieto al Concessionario di destinare gli impianti in questione ad uso diverso da quello sportivo.

5. Quando gli impianti sono usati dal Concessionario compete a questi l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessaria a garantire l'incolumità di quanti vi accedono, osservando le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni. La responsabilità per gli infortuni ed i danni connessi all'uso degli impianti, durante il periodo di attività da parte del Concessionario, o di quanti utilizzano gli impianti su sua autorizzazione, fa capo al Concessionario. Viceversa è esclusa la responsabilità quando gli impianti sono utilizzati dal Comune stesso o dall'Istituto Comprensivo di Volpago.

ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Indicativamente e non esaustivamente, l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario riguarda:

a) mantenimento dei campi da gioco con lavorazioni periodiche di sfalcio, concimazioni, diserbi, irrigazione, sistemazione delle zolle e buche, rullatura, strigliatura e quant'altro occorra per mantenere in uno stato sano ed efficiente il tappeto erboso;

- b) manutenzione degli impianti esterni d'irrigazione, con periodica pulizia dei filtri e degli irrigatori ed eventuali riparazioni, programmazione della centralina di comando e controllo del regolare funzionamento;
- c) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi esterne ai campi da gioco con la stessa frequenza del campo da gioco;
- d) manutenzione con potatura annuale e pulizia periodica delle aiuole, piante tappezzanti le scarpate;
- e) pulizia delle pavimentazioni delle aree esterne ai campi da gioco, della pista di atletica e delle altre aree di gioco (quali salto in lungo, salto in alto, ecc), marciapiedi, griglie di raccolta acque esterne, zona lavaggio delle scarpe, zona di accesso al campo da gioco, zona retrostante il nuovo spogliatoio e accesso al campo di allenamento;
- f) Periodica (almeno una volta al mese) pulizia delle griglie e pilette di scarico degli spogliatoi e delle docce, spurgo delle griglie nella zona lavaggio scarpe e scala di accesso al campo di allenamento;
- g) manutenzione degli impianti elettrici dei fabbricati con eventuale sostituzione di lampade, tubi fluorescenti fusibili;
- h) verifica dei dispositivi di emergenza: lampade di emergenza, maniglioni antipanico e porte tagliafuoco, segnaletica di emergenza. Custodia e compilazione, ogni 6 mesi, del relativo registro dei controlli;
- i) con riferimento alle verifiche periodiche da parte del Comune, custodia e conservazione del registro dei controlli relativo alla centrale antincendio e pulsante di sgancio;
- j) manutenzione su rubinetti, docce e accessori dell'impianto idraulico con tempestiva segnalazione di eventuali guasti o perdite dell'impianto;
- k) corretta gestione degli impianti di ventilazione per evitare formazione di condense e muffe negli spogliatoi;

- l) periodica pulizia delle pareti sporcate o annerite per muffe, derivanti da utilizzo e/o mancata areazione dei locali, e tinteggiatura con periodicità biennale;
- m) verniciatura dei parapetti delle tribune;
- n) tempestiva segnalazione di eventuali guasti o rotture agli immobili o impianti.

2. Restano comunque a carico del Comune i seguenti interventi:

- a) verifica periodica degli estintori ed idranti;
- b) verifica periodica della centrale antincendio;
- c) intestazione del Certificato Prevenzione Incendi per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- d) verifica periodica annuale degli impianti elettrici quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- e) verifica periodica degli impianti di messa a terra;
- f) verifica, manutenzione e sostituzione dei fari di illuminazione dei campi.

3. Il Comune si riserva comunque di addebitare al Concessionario eventuali costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni, derivate da incuria, utilizzo improprio o insufficiente manutenzione ordinaria, di cui al comma 1 dell'art 6.

ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo degli impianti è concesso a titolo oneroso e il Concessionario, sotto la responsabilità anche personale dei componenti del Consiglio Direttivo, dovrà impegnarsi a mantenere gli impianti, strutture ed attrezzature nel migliore dei modi ed alle condizioni di mantenimento come risulta da verbale di consegna.

2. Tutti gli impianti dovranno essere lasciati in perfetto stato dopo ogni loro utilizzo.

3. Il canone annuo che il concessionario dovrà versare al Comune è pari ad euro _____ oltre ad IVA 22%, da versare entro il 15 febbraio di ciascun anno.

ART. 8 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

4. Il Concessionario è autorizzato a concedere l'utilizzo degli impianti ad altre associazioni sportive, a titolo gratuito o oneroso, ed in tal caso introitandone i proventi.

Per le associazioni aventi sede nel territorio comunale il Concessionario dovrà attenersi alle seguenti tariffe:

-campo sportivo principale in Via Sansovino € 150,00 a partita;

-campo sussidiario in Via Sansovino per uso diurno € 100,00 e per uso notturno € 150,00 a partita;

ART. 9 - GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI.

1. Il concessionario gestisce gli spazi pubblicitari all'interno della zona recintata nel rispetto delle norme vigenti e garantisce l'assolvimento delle imposte previste dalla legge sulla pubblicità, in concerto anche, con le altre squadre comunali.

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIA

1. Il Concessionario è responsabile per eventuali danni a chiunque o comunque causati nell'espletamento delle proprie attività. A tal fine il Concessionario provvederà a dotarsi di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi; in particolare sottoscriverà una polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) conseguente all'uso degli impianti sportivi e alla loro gestione con un massimale unico minimo di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila) specificando che tra i terzi è inserito anche il Comune di Volpago del Montello, da presentare in copia per l'accettazione al Comune all'inizio della convenzione.

ART. 11 - RICONSEGNA IMMOBILI

1. Gli immobili e le attrezzature oggetto della presente convenzione devono essere riconsegnati, alla fine della concessione, nelle stesse condizioni, salvo la normale usura, nelle quali sono stati dati in concessione. Degli stessi viene redatto verbale in contraddittorio di entrambe le parti, al momento della consegna.

ART. 12 - FORMAZIONE SPORTIVA RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE

1. Il Concessionario si obbliga, quale condizione risolutiva della presente convenzione, a svolgere attività formativa al gioco del calcio a favore dei ragazzi in età scolare in via principale ai residenti nel Comune, ed in via subordinata ai residenti nei Comuni limitrofi, sino alla scadenza della presente Convenzione. A tal fine il Concessionario comunica annualmente al Comune il numero di ragazzi iscritti all'Associazione, suddivisi tra residenti e non residenti.

ART. 13 VIGILANZA DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune ha ampia facoltà di controllo, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo dei propri organi ed uffici circa l'applicazione puntuale della presente convenzione. Dovrà essere individuato un responsabile del Concessionario per la verifica congiunta semestrale della corretta esecuzione delle manutenzioni di cui all'art.6.

2. Il Concessionario dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione comunale di qualsiasi variazione nell'assetto societario e produrre alla fine di ogni stagione sportiva una relazione circa le attività svolte, unitamente al bilancio della società.

ART. 14 DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve darne preavviso di sei mesi.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile ed a usi e consuetudini locali.

2. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio arbitrale, secondo gli usi. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

3. Tutte le spese del presente atto, sono a carico del Concessionario.
